

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELL'ATTIVITÀ I.1.1  
DEL POR FESR 2007-2013 "CREAZIONE DI TECNOPOLI  
PER LA RICERCA INDUSTRIALE E IL TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO" TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E  
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO  
EMILIA, PER GLI INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE E LA  
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA NELL'AMBITO  
DEI TECNOPOLI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA - CUP  
E8IJ10000120007-

L'anno 2010 il giorno 22 del mese di dicembre,

fra

Il Dott. Silvano Bertini Responsabile del  
Servizio Politiche di Sviluppo Economico,  
Responsabile dell'attuazione dell'Asse 1 del  
Programma Operativo Regionale - FESR 2007-2013  
(in seguito POR FESR o genericamente Programma),  
che interviene nel presente atto in nome e per  
conto della Regione Emilia-Romagna (di seguito  
indicata come Regione) ai sensi della L.R.  
43/2001 e successive modificazioni e  
integrazioni.

e

il Rettore prof. Aldo Tomasi, che interviene nel  
presente atto in qualità di legale rappresentante  
dell'Università degli Studi di Modena e Reggio

Emilia (di seguito indicato come Beneficiario)  
con sede in Modena, Via Università n. 4;

Premesso:

- che con delibera di Giunta Regionale n. 736/2008 la Regione ha approvato le Linee guida per l'attuazione della Attività I.1.1 del POR-FESR, e contestualmente approvato un invito a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione di tecnopoli rivolto alle università ed enti di ricerca operanti sul territorio regionale, anche in partenariato con gli enti locali;

- che il Beneficiario ha presentato alla Regione la propria manifestazione di interesse per partecipazione con attività di ricerca industriale alla realizzazione di un Tecnopolo, secondo quanto previsto dalle sopra richiamate Linee Guida;

- che in data 11 novembre 2009 è stato sottoscritto un Accordo di programma quadro tra la Regione Emilia-Romagna, le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, il CNR, l'Enea, il Politecnico e l'Università Cattolica di Milano per le sedi di Piacenza, per la realizzazione della Rete

Regionale di Alta Tecnologia nell'ambito dell'attuazione dell'Asse I Attività 1.1 del POR FESR 2007-2013, e del patto consortile per le attività della società Aster S.cons. p.a., approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1189/2009;

- che si è conclusa la procedura negoziale prevista dall'Asse 1 del POR FESR e regolamentata dalla sopra citata delibera di Giunta Regionale n. 736/2008, con l'approvazione del progetto di Tecnopolo ammesso a finanziamento;

- che con Deliberazione n.1817/09 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei programmi per la realizzazione dei tecnopoli ammessi a finanziamento, tra i quali il programma per la realizzazione dei Tecnopoli di Modena e di Reggio Emilia, presentato dal beneficiario;

- che in data 16 dicembre 2009 è stato firmato un Accordo di Programma per la realizzazione dei Tecnopoli di Modena e di Reggio Emilia tra la Regione e il Beneficiario, insieme a Comune di Modena, Comune di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Unione DEI Comuni Terre di Castelli, CRPA SpA;

- che tale accordo prevede l'avvio di

laboratori dedicati alla ricerca industriale, che si insedieranno nei Tecnopoli di Modena e di Reggio Emilia, ed il sostegno da parte della Regione alla necessaria dotazione di attrezzature per il funzionamento dei laboratori;

- che tale accordo prevede inoltre che la Regione sostenga l'avvio dei laboratori attraverso il finanziamento di un programma di attività di ricerca rivolto alle imprese, di norma di durata triennale;

- che il Beneficiario ha costituito i laboratori nelle forme previste dal sopra citato Accordo di Programma per i Tecnopoli di Modena e di Reggio Emilia, così come risulta dalla documentazione fornita dal Beneficiario alla Regione;

si conviene e stipula quanto segue

#### **Art. 1**

##### **Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia quale soggetto Beneficiario dei finanziamenti a valere sull'attività I.1.1 del POR FESR 2007-2013, per

l'avvio dei seguenti Laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, insediati nei Tecnopoli di Modena e di Reggio Emilia:

- a. Laboratorio Intermech;
- b. Laboratorio Centro di Medicina Rigenerativa;
- c. Laboratorio EN&TECH;
- d. Laboratorio BIOGEST-SITEIA.

attraverso:

1. gli investimenti in attrezzature necessarie al funzionamento dei laboratori e di interesse per le imprese, descritte nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

2. i programmi di attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico da realizzarsi nell'ambito dei laboratori, descritti nell'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Al progetto di investimento pubblico in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto (CUP) n. |E|8|I|J|1|0|0|0|0|1|2|0|0|0|7| del 9 novembre 2010

## **Art. 2**

### **Obblighi del Beneficiario**

Il Beneficiario si impegna:

- a. a dotare i laboratori di cui all'art. 1 delle attrezzature indicate nell'allegato 1;
- b. a realizzare i programmi di ricerca nell'ambito del tecnopolo descritti nell'allegato 2 ed effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare che tali programmi siano eseguiti nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- c. a realizzare azioni per la promozione delle attività, dei servizi e delle risorse dei laboratori verso le imprese, anche definendo accordi di partenariato a carattere settoriale o di filiera;
- d. a contribuire allo sviluppo coordinato della Rete per l'Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, con l'adesione alle iniziative comuni promosse da ASTER, Associazione Scienza e Tecnologia dell'Emilia-Romagna, con particolare riferimento alla partecipazione alle piattaforme tecnologiche costituite nell'ambito di ASTER e ad attività di comunicazione e promozione, rendendo disponibili dati e informazioni utili alla valorizzazione della Rete;
- e. a procedere all'accreditamento regionale per

le strutture di ricerca industriale e di trasferimento tecnologico in conformità alle linee guida regionali (delibera n.1213/2007), entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;

f. ad adottare entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione un regolamento che consenta l'utilizzo delle attrezzature acquisite nell'ambito della presente convenzione a tutta la Rete Regionale dell'Alta Tecnologia, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma citato in premessa;

g. ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla realizzazione dei programmi e allo sviluppo ulteriore dei laboratori, ferme restando le norme contabili nazionali;

h. a non cedere o alienare i beni oggetto di contributo e a mantenerli destinati ad attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico per 5 anni dal completamento del programma oggetto della presente convenzione, secondo quanto previsto all'art. 57 del Reg. 1083/06;

i. a mantenere i laboratori di cui all'articolo 1 operativi nell'ambito della Rete regionale dell'Alta Tecnologia, destinandoli ad attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, per 5 anni dal completamento del programma oggetto della presente convenzione, secondo quanto previsto all'art. 57 del Reg. 1083/06;

j. ad informare tempestivamente la Regione di qualsiasi evento che possa influire sull'attuazione dei programmi o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla convenzione.

### **Art. 3**

#### **Investimento e contributo**

1. L'importo complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione dei programmi indicati negli Allegati 1 e 2 ammonta ad Euro 25.642.000,00, così suddiviso:

- Euro 6.871.563,00 per gli investimenti in attrezzature di cui all'allegato 1;
- Euro 18.770.437,00 per la realizzazione dei programmi di ricerca di cui all'allegato 2.

Il contributo sarà pari al 50% dei costi effettivamente sostenuti ed approvati dalla Regione, e non potrà comunque superare l'importo

di Euro 12.821.000,00;

2. Il contributo regionale avrà la seguente ripartizione annuale:

a) in relazione al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012:

annualità 2010 Euro 7.421.000,00;

annualità 2011 Euro 400.000,00;

annualità 2012 Euro 2.000.000,00;

b) in relazione al piano finanziario dell'Asse 1 "Ricerca industriale e trasferimento tecnologico" relativo all'annualità 2013 riportato nelle tabelle 1 e 2 delle Disposizioni Finanziarie del POR FESR approvato con Decisione C (2007) 3875 del 7/08/2007:

annualità 2013 Euro 3.000.000,00.

#### **Art.4**

##### **Modalità di erogazione del contributo**

1. All'erogazione del contributo al Beneficiario si provvederà con atti formali del Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di spesa assunti, con il trasferimento di quote in anticipazione e successive richieste di rimborso,

sulla base degli stati di avanzamento della spesa da parte del Beneficiario, verificati e validati dagli uffici regionali, con le modalità di seguito descritte.

2. L'erogazione del contributo al Beneficiario avverrà secondo le seguenti modalità:

- una quota di anticipazione pari al 20% dell'importo massimo di contributo previsto alla sottoscrizione della convenzione;

- ulteriori acconti per stati di avanzamento semestrali della spesa, da presentare alla Regione entro i mesi 6, 12, 18, 24 e 30 dopo la sottoscrizione della convenzione. L'importo di tali acconti sarà determinato nella misura del 50% delle spese rendicontate e validate dalla Regione. La somma di tali acconti, inclusa l'anticipazione erogata alla sottoscrizione della convenzione, non potrà in ogni caso superare l'80% del contributo massimo previsto.

- il saldo del contributo a completamento della realizzazione dei programmi e degli investimenti previsti e dietro presentazione della documentazione prevista all'art. 5.

3. Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse nel bilancio

regionale, nei limiti degli impegni di spesa previsti secondo quanto stabilito dall'Art. 3, comma 2.

4. Qualora alla conclusione degli investimenti e dei programmi di ricerca il contributo massimo concedibile sulla base dei costi rendicontati e validati sia inferiore alle anticipazioni erogate, il Beneficiario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.

#### **Art.5**

##### **Relazioni tecniche e rendicontazioni finanziarie**

Entro le scadenze indicate all'art. 4, il Beneficiario è tenuto a presentare alla Regione:

A. una relazione tecnica sullo stato di avanzamento degli investimenti in attrezzature e dei programmi di ricerca. Ad ogni relazione tecnica dovranno essere allegati documenti tecnici attestanti i risultati di trasferimento tecnologico raggiunti.

B. una rendicontazione finanziaria, con lo stato di avanzamento della spesa. Ad essa dovranno essere allegati i documenti di spesa debitamente quietanzati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari.

Il beneficiario è inoltre tenuto a presentare:

C. un rapporto finale, al completamento degli investimenti e dei programmi di ricerca.

D. un piano di sviluppo dei laboratori, da presentarsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, in cui siano evidenziate le ulteriori attività di ricerca industriale che i laboratori intendono realizzare al fine del raggiungimento della sostenibilità economica dei laboratori stessi.

Le relazioni tecniche, le rendicontazioni finanziarie ed il rapporto finale dovranno essere inviate alla Regione entro le scadenze sopra indicate, sia in formato cartaceo che su file. Trascorso tale termine, in assenza di adeguata motivazione da parte del beneficiario, la Regione può procedere alla revoca del contributo.

Il layout ed il contenuto delle relazioni tecniche e delle rendicontazioni finanziarie devono essere conformi ai formati ed alle linee guida che saranno stabiliti dalla Regione.

#### **Art.6**

##### **Spese ammissibili**

L'eleggibilità delle spese è regolata dagli artt. 56 e 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 secondo cui sono considerate ammissibili le spese

sostenute dai beneficiari finali, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Per la tipologia di spesa eleggibili al cofinanziamento comunitario si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008.

Non sono ammissibili spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

Per gli investimenti relativi alle attrezzature, di cui all'Allegato 1, sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal Beneficiario:

*a. Spese per acquisto di nuove attrezzature*

Sono ammissibili le spese sostenute dopo il 01/01/2007 e fino alla conclusione dei programmi di ricerca di cui all'Allegato 2, per l'acquisto di attrezzature, da collocare e assegnare ai laboratori.

*b. Conferimento di attrezzature ai laboratori*

Le attrezzature acquistate prima dell'01/01/2007 che vengono conferite dal Beneficiario ai laboratori, mediante reinventariamento o altra procedura di analogo effetto, possono essere rendicontate qualora il loro valore possa essere

oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti. Sono ammissibili i conferimenti effettuati dopo la costituzione dei laboratori di cui all'Art. 1 ed entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione

Le spese di cui al punto *b.* non possono superare il 25% del totale degli investimenti in attrezzature.

Per la realizzazione dei programmi di ricerca di cui all'Allegato 2, sono ammissibili le spese sostenute dal Beneficiario con riferimento alle seguenti categorie:

*c. Spese per nuovo personale dedicato*

Spese per personale di ricerca e personale tecnico-amministrativo dedicato a tempo pieno alle attività dei laboratori di cui all'Art. 1 della presente convenzione. Tale personale dovrà essere per almeno il 60% assunto con contratti di durata non inferiore a 3 anni, prioritariamente nella forma di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Ai fini della loro ammissibilità, i contratti dovranno chiaramente indicare che le attività previste si riferiscono esclusivamente ai laboratori appartenenti al Tecnopolo.

*d. Spese per personale strutturato*

Spese per personale già strutturato del Beneficiario (ad es. docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo) impegnato sui laboratori di cui all'Art. 1 della presente convenzione per un numero di giornate non inferiore a 40 per anno o al 20% del loro tempo di lavoro annuo.

*e. Altre spese necessarie per i programmi di ricerca*

Include le spese direttamente riconducibili alla realizzazione dei programmi di ricerca (ad esempio materiali di consumo per la ricerca, spese di allestimento dei laboratori, consulenze, spese per la diffusione dei risultati della ricerca). Tale voce include anche le spese di missione.

*f. Spese generali*

Forfetarie, nella misura massima del 10% delle spese previste per la realizzazione dei programmi di ricerca.

Le spese di cui ai punti d. e f. non possono superare complessivamente il 50% delle spese ammissibili per la realizzazione dei programmi di cui all'allegato 2.

Sono ammissibili le spese sostenute nell'ambito

della durata del programma di ricerca, così come indicato al successivo art. 7, ad eccezione delle spese di cui al punto d. che sono ammissibili successivamente alla costituzione dei laboratori di cui all'art. 1.

#### **Art. 7**

##### **Durata dei programmi e proroghe**

Tutti i programmi di ricerca di cui all'allegato 2 si intendono avviati alla data di presentazione della manifestazione di interesse alla Regione da parte del Beneficiario. Essi devono essere completati entro 3 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione.

In caso di documentata necessità, su richiesta del beneficiario può essere autorizzata una proroga per il completamento dei programmi, fermo restando che tutte le attività dovranno essere terminate e tutte le spese sostenute entro il 30/06/2014.

#### **Art. 8**

##### **Monitoraggio e controllo**

Il Beneficiario è tenuto a fornire alla Regione e ai soggetti da essa incaricati tutte le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

La Regione può, in qualsiasi momento durante la validità della presente convenzione, eseguire controlli tecnici e/o finanziari delle attività svolte, anche avvalendosi di esperti esterni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al programma approvato.

I controlli possono riguardare aspetti tecnici, scientifici, finanziari, organizzativi e di altra natura (tra cui i principi contabili e di gestione) relativi alla corretta esecuzione del programma e della convenzione.

Nello svolgimento di tali controlli, il Beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione dei programmi ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e dai suoi allegati.

A tal fine, il Beneficiario deve rendere accessibili alla Regione, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

## **Art. 9**

### **Revoca del contributo**

La Regione potrà attivare le procedure per la revoca totale o parziale, e l'eventuale recupero delle somme già erogate, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il programma sia stato eseguito solo parzialmente o non eseguito;
- si verifichi la non regolarità delle spese dichiarate in fase di rendicontazione;
- si determini una perdita delle capacità tecnico-scientifiche e finanziarie del Beneficiario tali da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del programma;
- il Beneficiario non rispetti le condizioni di cui all'Art. 2 e all'Art. 5
- il Beneficiario comunichi la rinuncia al contributo;

I controlli potranno essere effettuati anche nei cinque anni successivi alla conclusione dei programmi. In questo caso, qualora le verifiche diano esito negativo, potranno essere attivate le procedure per il recupero delle somme indebitamente richieste e già erogate dalla Regione.

## **Art. 10**

### **Modifiche dei programmi**

Fermo restando il mantenimento degli obiettivi tecnico-scientifici e di trasferimento tecnologico previsti, il Beneficiario può richiedere alla Regione modifiche agli investimenti in attrezzature di cui all'allegato 1 e alle attività previste nei programmi di ricerca di cui all'Allegato 2, incluse eventuali modifiche ai piani finanziari.

Potranno altresì essere richiesti spostamenti di costi tra gli investimenti in attrezzature (Allegato 1) ed i programmi di ricerca (Allegato 2), purché non sia alterata la funzionalità dei laboratori e a condizione che non determinino variazioni in aumento superiori al 10% degli importi inizialmente previsti.

Le richieste di modifica, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate alla Regione, che le valuterà entro 60 gg. dal ricevimento. Qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento, le modifiche si intendono approvate.

Solo in sede di rendicontazione finale potranno essere accettate, anche se non preventivamente

autorizzate, modifiche al piano finanziario che comportino lo spostamento di costi da una categoria all'altra o da un laboratorio all'altro, purché non determinino aumenti superiori al 20% per ciascuna voce di spesa e per ciascun laboratorio.

Qualsiasi modifica alle attività previste e alla composizione delle spese preventivate non comporterà nessuna variazione al contributo massimo erogabile da parte della Regione stabilito all'art. 3.

#### **Art. 11**

##### **Obblighi di informazione e pubblicità**

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi su informazione e pubblicità, ai sensi dell'art. 8 "Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico" e l'art. 9 "Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione" del Regolamento (CE) 1828/2006.

Nei prodotti e nelle iniziative pubbliche di comunicazione dei programmi cofinanziati, per adempiere a quanto previsto all'art. 9 del suddetto Regolamento, si deve utilizzare il "logo

firma" del POR FESR, scaricabile dal sito del Programma stesso.

Per facilitare e supportare i beneficiari negli adempimenti previsti sono state elaborate delle linee guida, consultabili e scaricabili all'indirizzo:

<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/promozione-e-comunicazione/il-logo-por-fesr-e-linee-guida-per-i-beneficiari>.

## **Art. 12**

### **Proprietà dei risultati**

La titolarità dei risultati derivanti dalle attività previste dalla presente convenzione è in capo al Beneficiario. E' fatto obbligo al Beneficiario di adottare una modalità di gestione dei risultati, in coerenza con la regolamentazione di Ateneo, che preveda:

- che la concessione dei diritti di utilizzazione dei risultati delle attività di ricerca in qualsiasi forma e modalità avvenga secondo criteri non discriminatori e alle condizioni di mercato, garantendo la massima ricaduta sul sistema produttivo regionale;
- che i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale siano

ampiamente diffusi presso i terzi interessati.

La cessione o il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della proprietà dei risultati, ovvero la concessione a terzi di qualsiasi diritto di sfruttamento dei risultati o licenza d'uso, dovranno obbligatoriamente essere comunicati alla Regione attraverso le relazioni tecniche previste all'art.4, o mediante apposita comunicazione qualora ciò avvenga nei 12 mesi successivi alla scadenza della convenzione. Al fine di accertare che tale trasferimento o concessione dei risultati non si configuri come un aiuto indiretto e non autorizzato ad un'impresa, e che sia coerente con le finalità del finanziamento regionale, la comunicazione dovrà indicare il soggetto verso cui è stato effettuato il trasferimento, e le modalità con la quale è stato stabilito il corrispettivo dell'operazione.

E' fatto obbligo al Beneficiario di disciplinare le modalità attraverso le quali provvedere alla protezione adeguata ed efficace dei risultati delle attività di ricerca conseguiti nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione. Il Beneficiario può pubblicare o autorizzare la pubblicazione di dati, su

qualsiasi supporto, riguardanti i risultati delle ricerche di cui è proprietario a condizione che siano osservati gli opportuni accorgimenti affinché ciò non comporti la compromissione dei requisiti positivamente previsti dalla normativa per la protezione dei risultati.

I proventi derivanti da cessione o licenze d'uso dei risultati, o da altre attività di valorizzazione degli stessi, dovranno essere reinvestiti da parte del Beneficiario nelle attività dei laboratori.

### **Art. 13**

#### **Controversie**

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente alla convenzione, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, si farà ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna delle parti designerà un arbitro; il terzo arbitro verrà designato di comune accordo dagli altri due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna su istanza della parte più diligente. La nomina degli arbitri verrà effettuata secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Il termine per l'emissione del lodo è fissato in

180 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e sederanno in Bologna.

#### **Art. 14**

##### **Privacy e riservatezza**

Tutti i dati personali di cui la Regione venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi che li gestiranno quali responsabili del trattamento esclusivamente per le finalità medesime.

Tutti i dati tecnici relativi alle ricerche, in corso o proposte, saranno ritenuti rigorosamente riservati; delle ricerche finanziate sarà divulgato solo il tema generale e comunque in accordo con il Beneficiario.

La Regione ed il Beneficiario si impegnano a mantenere riservato qualsiasi documento, informazione, conoscenza - anche pre-esistente -

o altro materiale ad essi comunicato in relazione all'esecuzione del programma e dichiarato riservato.

La riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale la cui divulgazione potrebbe nuocere, interferire o limitare in altro modo la tutela dei relativi diritti di proprietà intellettuale deve essere mantenuta per tutta la durata del programma.

Tale obbligo cessa in uno dei seguenti casi:

a. il contenuto di qualsiasi documento, informazione o materiale diviene accessibile al pubblico in conseguenza di azioni o attività legalmente compiute estranee alla convenzione e che non si fondano su attività rientranti nella medesima;

b. il contenuto di qualsiasi documento, informazione o materiale è comunicato senza vincoli di riservatezza, o qualora questi siano revocati successivamente.

c. le informazioni provengono legalmente da un terzo che le detiene legittimamente e non sussista alcun obbligo di riservatezza per chi le ha comunicate.

#### **Art. 15**

### **Durata**

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del POR FESR.

Bologna,

p. UNIVERSITA'

DEGLI STUDI

DI MODENA

E REGGIO EMILIA

il legale rappresentante

p. la REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

Il responsabile del

Servizio Politiche

di Sviluppo Economico